



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

# La difesa nelle indagini preliminari





1

INFORMAZIONE  
ALL'INDAGATO

2

ASSISTENZA  
ALL'INDAGATO  
NEGLI ATTI  
INVESTIGATIVI

3

INVESTIGAZIONI  
DIFENSIVE



# 1

## Informazione alla persona sottoposta alle indagini

Art. 335 c.  
3

- Comunicazione a richiesta dell'interessato

Art. 369

- Informazione di garanzia

Art. 415-  
*bis*

- Avviso di conclusione delle indagini

Art. 369-  
*bis*

- Informazione sul diritto di difesa

Direttiva  
2012/13/UE  
Sul diritto  
alla informazione  
dell'imputato  
nei procedimenti  
penali



2

## Assistenza alla persona sottoposta alle indagini negli atti investigativi

**Atti garantiti:** atti ai quali il difensore ha diritto di assistere



**Atti non garantiti:** atti ai quali il difensore non ha diritto di assistere

**Atti garantiti con preavviso del difensore:** sommarie informazioni p.g. (art. 350, c. 1); interrogatorio, ispezione, **individuazione di persone** e confronto (art. 364, c. 3); accertamento tecnico non ripetibile (art. 360, c. 3)

**Atti garantiti senza preavviso del difensore:** perquisizioni, sopralluogo della p.g. (art. 356; art. 114 disp. att.); perquisizione e sequestro del PM (art. 365)

**Atti garantiti per i quali l'assistenza del difensore è obbligatoria:** è necessaria una previsione espressa: es. sommarie informazioni p.g. (art. 350, c. 1) + interrogatorio delegato della p.g. (art. 370, c. 1)

**Categoria residuale:**  
- Assunzione di informazioni (art. 362)  
- Interrogatorio dell'imputato in procedimento connesso o collegato (art. 363)  
- Accertamento tecnico ripetibile (art. 359)

*Discovery* della documentazione degli **atti garantiti** (art. 366, c. 1)





## **Lunedì 8 maggio – Esercitazioni dott. Luca Gaglio**

9-11 AULA M

11-13 AULA VENEZIAN

13-14 AULA AMBROSINO

## **Martedì 9 maggio – Lezione Col. Daniel Melis**

11.30-13 AULA AMBROSINO



# 3

## 3. Investigazioni difensive

### INTRODUZIONE

#### 1. art. 24 c. 2 Cost.

- Diritto alla prova → diritto di ricerca della prova (art. 38 disp. att.: 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'art. 190 del Codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni)

#### 2. art. 111 Cost.:


- Parità delle parti (comma 2)
- Diritto di disporre del tempo e delle condizioni **necessari per preparare la sua difesa** (comma 3)

3. l. 7 dicembre 2000, n. 397 → titolo VI-*bis*, libro V





**Diritto alla prova  
è in capo alle parti  
e non al giudice**



**Tutte le parti devono essere dotate dei  
poteri necessari per cercare le prove**

**Principio  
di parità  
delle parti**

Per il p.m., indagini  
preliminari

Per parti private (e p.o.),  
investigazioni difensive



## Differenza fra posizione del p.m. e del difensore che svolgono indagini

P.M.



- deve cercare **anche** prove *vs* ipotesi accusatoria
- al termine delle indagini, deve depositare **tutti** gli atti compiuti
- dispone di **poteri coercitivi propri**

Difensore



- cerca **solo** le prove in favore del proprio assistito
- al termine delle investigazioni, può **scegliere** cosa depositare
- non dispone di poteri coercitivi e deve chiedere **collaborazione autorità giudiziaria**







## SOGGETTI



DIFENSORE (art. 327-*bis* c. 1)



INVESTIGATORE PRIVATO  
AUTORIZZATO (art. 327-*bis* c. 3)




CONSULENTE TECNICO





## AMBITI



Attività integrativa (art. 430)





## ATTIVITA' TIPICA

Assunzione di informazioni

Colloquio non documentato (art. 391-bis, c. 1)

Assunzione di informazioni documentata (art. 391-bis, c. 2)

Dichiarazione scritta (391-bis, c. 2)



1

## Prima modalità

Art. 391-*bis* comma 1

Per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato



**(1) Intervista introduttiva e informale, che può compiere sia il difensore, sia uno dei suoi «ausiliari»**



## Finalità del colloquio non documentato

Si tratta di un'attività **prodromica**, finalizzata a capire se può essere utile per la difesa procedere attraverso una delle altre due modalità di assunzione di dichiarazioni maggiormente formalizzate





## Seconda e terza modalità

### Art. 391-*bis* comma 2

Il **difensore** o il **sostituto** possono inoltre chiedere alle persone informate sui fatti di rilasciare loro una dichiarazione scritta, oppure di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'art. 391 *ter*



# 2

## La dichiarazione scritta

Art. 391 *ter* c. 1

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la **data**
- b) le proprie **generalità** e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione
- c) l'attestazione di avere rivolto gli **avvertimenti**
- d) i **fatti** sui quali verte la dichiarazione

( 3 )

## L'assunzione documentata di informazioni

Si seguono comuni modalità di verbalizzazione *ex art. 134 e ss.*



Difensore può **scegliere** se presentare o meno il verbale all'autorità giudiziaria, ma, se decide di presentarlo, **non può manipolarlo a suo piacimento**





## Gli avvertimenti (391 bis)

### Regole comuni alle tre tipologie di assunzione di informazioni

**3. In ogni caso**, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone informate sui fatti, che intendono sentire:

- a) della propria qualità e dello scopo del colloquio
- b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione
- c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato (se lo sono, il loro difensore deve partecipare all'atto → c. 5)



- d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione
- e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date (v. c. 4 per speculare divieto di porre tali domande)
- f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione (371 *ter* c.p.)





## Art. 371 *ter* c.p. False dichiarazioni al difensore

Nelle ipotesi previste dall'articolo 391 *bis* c. 1 e 2 c.p.p., chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta **sospeso** fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.





## Il divieto probatorio del c. 6

Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in **violazione** di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

Ipotesi di inutilizzabilità molto estesa



# Cosa accade se la persona informata sui fatti si avvale della propria legittima **facoltà di non rispondere?**

Difensore può chiedere al p.m. di sentirla *ex art. 362* e «l'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande» (c. 10)

## AUDIZIONE IN CONDOMINIO

- non vale per gli imputati «connessi» e «collegati»
- diventa a tutti gli effetti un **atto d'indagine del p.m.**

Difensore può chiedere che venga sentita in **incidente probatorio** davanti al g.i.p. nel contraddittorio fra le parti (c. 11)





## Limite al potere del difensore di conferire con le persone informate sui fatti (segreto investigativo)

ART. 391-QUINQUIES



Se sussistono **specifiche esigenze** attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.



# Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (391 *quater*)

«Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i **documenti in possesso della pubblica amministrazione** e di estrarne copia a sue spese»

**In caso di rifiuto della p.a.**



Difensore può chiedere al p.m. di procedere al sequestro

ARTT. 367-368 C.P.P.

**In caso di rifiuto del p.m.**



P.m. stesso deve inviare atti al g.i.p., che deciderà in via definitiva



## Accesso ai luoghi



Luoghi privati o non aperti al pubblico (art. 391-*septies*)

Rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi (art. 391-*sexies*)



Nozione: **atti descrittivi** che non comportano una modificazione della cosa

**Ripetibili (rinviable)**

**non ripetibili (intesi come non rinviabili)**

Fascicolo del difensore e del PM (arg. *ex art.* 391-*decies*, c. 4)

art. 391-*decies*, c. 3 →  
facoltà di assistenza del p.m.

Se il difensore l'ha presentata → fascicolo per il dibattimento

Se il p.m. l'ha esercitata → Fascicolo per il dibattimento (art. 391-*decies*, c. 2)







# Consulenza tecnica (art. 327-*bis* c. 3)

Esame della cosa  
sequestrata +  
partecipazione  
all'ispezione + esame  
dell'oggetto dell'ispezione

Art. 233  
commi 1-  
*bis* e 1-  
*ter*

## Accertamento tecnico

ripetibile

Fascicolo del  
difensore e  
del PM (art.  
391-*decies*,  
c. 4)

non ripetibile (in  
senso proprio)

Art. 391-*decies*, c. 3: si  
applica, in quanto  
compatibile, l'art. 360

Fascicolo per il  
dibattimento  
(art. 431, lett. c)





## IL VALORE PROBATORIO DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

### a. Indagini preliminari e udienza preliminare (art. 391-*octies*)

Presentazione  
direttamente **al giudice**  
**(g.i.p. o g.u.p.)** che deve  
adottare una decisione in  
contraddittorio (**I comma**)  
(es.: archiviazione; udienza  
preliminare)

Presentazione  
**preventiva al g.i.p.** in  
vista della possibile  
adozione di  
provvedimenti  
*inaudita altera parte*  
**(II comma)** (es.:  
misure cautelari)

Presentazione  
**preventiva al PM** (IV  
comma) per evitare a  
monte le iniziative  
(analogamente art.  
415-*bis*, c. 3)

Fascicolo del difensore (III comma)

Fascicolo unico delle  
indagini (art. 416, c. 2)





## b. Dibattimento

Artt. 431 lett. c e 391-  
*decies* c. 2, 3, 4

Irripetibilità  
originaria



**Fascicolo per il  
dibattimento  
(art. 511)**

Art. 391-*octies* c. 3 u.p.  
e art. 433



Fascicolo del PM

Art. 391-  
*decies* c. 1

**Letture  
contestazioni  
(art. 500)**

**Letture  
acquisizioni  
(art. 512, 513)**

